

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possano richiedere, per gli anni 2020-2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua. Questa previsione normativa, che riguarda tutti i settori sportivi e va nella direzione auspicata l'anno scorso dall'ASviS, ha l'intento di incidere soprattutto nella disciplina del calcio, in cui sono più evidenti le differenze tra generi, in particolare per quel che riguarda le retribuzioni.

Il Decreto "Rilancio" ha poi sanato una disparità lavorativa dei lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter, cuochi, camerieri, governanti), attività nelle quale si riscontra una netta predominanza della componente femminile, esclusi dalla Cassa integrazione in deroga prevista per attenuare le difficoltà economiche durante l'emergenza COVID-19 per i lavoratori dipendenti. È stata introdotta un'indennità di 500 euro per i mesi di aprile-maggio 2020, pagati in un'unica soluzione per un totale di 1.000 euro, con un limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro. L'indennità per i lavoratori domestici spetta a coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano attivi uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore alle 10 ore settimanali e viene riconosciuta solo nel caso in cui il lavoratore domestico non conviva con il datore di lavoro.

GOAL 6 - ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Non sono stati approvati nell'ultimo anno atti normativi rilevanti per l'attuazione del Goal 6. La Legge di Bilancio 2020, come già segnalato nel Rapporto di febbraio 2020, non ha alcun focus specifico sul tema dell'acqua, anche se diverse misure destinate al Green New Deal e allo sviluppo territoriale sostenibile, nonché quelle relative all'innovazione in agricoltura, all'agricoltura biologica e alla riduzione dell'inquinamento da plastica,

possono contribuire al conseguimento dei Target di questo Obiettivo. D'altra parte, le misure di finanziamento previste per gli enti pubblici e i soggetti privati mancano di un impegno specifico a tener conto del Goal 6, benché un Paese come il nostro, caratterizzato da un'elevata fragilità della propria struttura geomorfologica, dovrebbe impegnarsi seriamente per salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce, anche alla luce della crisi climatica. Non sono stati poi previsti stanziamenti per far fronte alle diverse procedure di infrazione per mancato rispetto della Direttiva 91/271/CEE²⁶.

Al raggiungimento del Target 6.4 (*Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità d'acqua*) possono concorrere i fondi destinati dalla Legge di Bilancio per il finanziamento di linee di intervento già avviate negli anni precedenti, quali il Piano nazionale idrico - sezione invasi e acquedotti (Legge n. 205/2017 art. 1, c. 516, e legge 145/2018 art. 1, c. 153) - e il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Legge 145/2018 art. 1 c. 95-98), finalizzate al potenziamento delle infrastrutture idriche a scopo potabile, irriguo, ecc., intervenendo sia a monte sui grandi accumuli e reti di adduzione idrica, sia a valle, sulle reti capillari di distribuzione. A tale obiettivo possono concorrere, inoltre, i fondi destinati per la rigenerazione urbana, lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni, i contributi agli Enti locali per progettazione alla messa in sicurezza del territorio, specialmente alle Regioni per le medesime finalità, inclusive anche delle bonifiche dei siti inquinati, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Per rendere più efficaci queste misure, occorre svolgere attività formative dedicate a favore dei funzionari pubblici e dei professionisti che saranno coinvolti nei processi di pianificazione e attuazione degli interventi, al fine di dare maggiori garanzie di conseguimento dei risultati. Ovviamente, un impegno più forte nella direzione indicata dal Goal 6 può derivare dai finanziamenti europei nell'ambito del "Piano di ripresa e resilienza" finanziato dal programma Next Generation EU. Non a caso, le raccomandazioni del Consiglio europeo del 20 luglio 2020 indicano per l'Italia la necessità di intervenire per sanare i deficit infrastrutturali anche nella gestione delle acque.

La pandemia ha rallentato l'iter di approvazione di nuove normative fondamentali per il conseguimento di diversi Target del Goal 6. Tra queste si segnalano il Ddl AC 52²⁷ “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”, presentato il 23 marzo 2018, e il Ddl AC 773²⁸ del 22 giugno 2018 “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”. I due provvedimenti, pur ponendosi gli stessi obiettivi, differiscono per alcuni aspetti che riguardano la governance del ciclo idrico e il modello di gestione pubblica, anche in risposta al risultato del referendum popolare sull'acqua pubblica del 2011. Il tema era già stato trattato nel Rapporto ASviS 2019, a cui si rinvia, ma va segnalato che, a distanza di due anni dalla loro presentazione, questi disegni di legge sono giacenti presso la Commissione Ambiente della Camera e il dibattito non risulta calendarizzato entro il 2020²⁹.

Sul piano europeo, la Direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, sviluppata anche in risposta all'iniziativa di cittadinanza europea *right2water* del 2014 sul diritto all'acqua, è stata adottata dal Consiglio europeo il 24 febbraio 2020³⁰. L'obiettivo della Direttiva è quello di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi della contaminazione dell'acqua potabile, mentre sul tema del diritto umano all'acqua il testo si limita a riconoscere il valore dell'acqua come diritto di accesso a livello di sussidiarietà. La Direttiva mira anche ad aggiornare le norme sulla qualità dell'acqua, a introdurre un approccio basato sul rischio per il monitoraggio dell'acqua, a facilitare la raccolta e la diffusione di informazioni sulla qualità dell'acqua e sui servizi idrici forniti ai consumatori, nonché a migliorare l'accesso all'acqua. In particolare, gli Stati membri sono invitati a garantire a tutti l'accesso all'acqua destinata al consumo umano, specialmente ai gruppi vulnerabili o emarginati, a promuovere l'acqua di rubinetto destinata al consumo umano, anche per ridurre il consumo di acqua in bottiglia, l'uso della plastica e i relativi impatti sull'ambiente.

Diversi aspetti della nuova Direttiva riguardano importanti aspetti del Goal 6 e si sovrappongono o integrano i contenuti dei Ddl citati. È auspicabile, dunque, la definizione di un quadro normativo nazionale unitario sul governo di tutto il ciclo idrico, che anticipi o acceleri il recepimento della

Direttiva. È opportuno ricordare, a tale proposito, che nonostante l'Italia si posizioni al quinto posto in Europa (dopo Austria, Svezia, Irlanda e Ungheria) per qualità dell'acqua del rubinetto³¹, il 29% delle famiglie italiane non si fida a berla e il 45% ritiene più sicura l'acqua in bottiglia.

Un secondo livello di criticità attiene il mancato adeguamento (previsto entro il 2020) alla Direttiva comunitaria del trattamento delle acque reflue di diverse città italiane (74 aree urbane) che comporta un esborso di oltre 30 milioni di euro ogni sei mesi per sanzioni inflitte dalla Commissione³². A questo si ricollega anche la recente emanazione del Regolamento UE 2020/741 del 25 maggio 2020, che definisce le prescrizioni e i requisiti minimi qualitativi per il riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, al fine di limitare lo stress idrico e ridurre gli inquinanti scaricati nei corpi idrici ricettori. L'obiettivo generale del Regolamento è di contribuire ad alleviare il problema della scarsità di risorse idriche in tutta l'Unione europea, nel quadro dell'adattamento ai cambiamenti climatici, aumentando il riutilizzo delle acque reflue trattate (in particolare, per l'irrigazione). Il Regolamento si inserisce nella più ampia strategia europea per fronteggiare la carenza idrica e la siccità, attuando il Piano d'azione per l'economia circolare e integrando il processo di modernizzazione che sta investendo la Politica Agricola Comune e gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici declinati nel Green Deal europeo. La possibilità di attuazione del nuovo Regolamento, infatti, passa dall'adeguamento degli impianti di depurazione esistenti o dalla realizzazione di nuovi impianti di affinamento.

Da una prima valutazione di tipo qualitativo, sembra che le misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria abbiano generato un impatto sia sul livello che sulla composizione dei consumi idrici: in particolare, si sarebbe registrato un aumento per le utenze domestiche residenti e una contrazione per quanto riguarda le utenze commerciali, artigianali e industriali (in particolare, nel periodo di sospensione della maggior parte di queste attività).

Per garantire l'accesso a tutti, l'ARERA è intervenuta dal lato sia della tutela dell'utenza, prevedendo la sospensione della disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento e l'ampliamento delle possibilità di rateizzazione, sia dell'attenuazione degli effetti del *lockdown* sulle gestioni. In particolare, relativa-

mente al riconoscimento dei costi, è stata prevista una valutazione a sistema delle voci che possono aver subito aumenti e di quelle che possono essere diminuite a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria³³.

D'altra parte, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza sanitaria, destinato a prorogarsi nel tempo, determinerà - in assenza di normative sulle modalità di gestione di questi dispositivi come rifiuti - un forte impatto negativo sull'ambiente, con ripercussioni sull'inquinamento delle falde e delle acque reflue.

Rispetto al dissesto idrogeologico del nostro Paese e al conseguimento del Target 6.6 (*Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi*), si segnala la presentazione a febbraio 2020 della Strategia forestale nazionale (trattata nel Goal 15), che potrebbe comportare, con l'Azione specifica 7 "Boschi ripariali e planiziali", un miglioramento indiretto del ciclo delle acque, grazie alla funzione generale regolatrice di quest'ultima svolta dalle foreste. A questo miglioramento dovrebbe contribuire anche l'art.63 del Decreto "Semplificazioni"³⁴, il quale prevede un Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque, il cui piano dovrà essere adottato entro 180 giorni dall'adozione del Decreto, "in coerenza con gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green New Deal europeo".

GOAL 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Centrale nelle politiche energetiche nazionali al 2030 è il Piano Nazionale Integrato Energia-Clima (PNIEC), la cui versione definitiva è stata trasmessa a gennaio 2020 alla Commissione europea, confermando i precedenti livelli di ambizione del taglio delle emissioni del 37% rispetto al 1990. Si tratta di un impegno nettamente inferiore a quello necessario per rispettare l'obiettivo di una riduzione del 50-55% nel 2030 espresso nel Green Deal europeo. Questa differenza rappresenta un serio problema, visto che il PNIEC è considerato uno strumento centrale nella definizione del "Piano di ripresa e resilienza" previsto dal Next

Generation EU. Peraltro, con la Legge 12 dicembre 2019, n.141³⁵ di conversione del DL 14 ottobre 2019, n.111 (Decreto "Clima"), era stato fissato il termine di 90 giorni per l'elaborazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che però, un anno dopo, non è stato ancora adottato.

Nel quadro del Green New Deal italiano, la Legge di Bilancio 2020 è intervenuta più che in passato sui temi della decarbonizzazione, senza però definire misure strutturali per la politica energetica nazionale (su questo tema si rinvia alle valutazioni riportate nel Rapporto sulla Legge di Bilancio 2020).

Successivamente, il Decreto "Rilancio" ha introdotto un rilevante incremento d'incentivo fiscale al 110% (cosiddetto "Superbonus") per determinate opere di efficientamento energetico degli edifici da realizzare entro la fine del 2021 capaci di determinare un miglioramento di almeno due classi energetiche o di conseguire la classe più alta. L'incentivo comprende anche l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi d'accumulo, e di punti di ricarica per veicoli elettrici, se effettuati congiuntamente agli interventi di efficienza energetica.

Lo stesso Decreto prevede incentivi per l'acquisto di autovetture a basse emissioni, veicoli ibridi o elettrici, con o senza rottamazione. Per i residenti nei comuni interessati dalle procedure d'infrazione europea per l'inquinamento dell'aria, vengono promossi anche:

- la rottamazione senza nuovo acquisto, con un buono mobilità di 1.500 e di 500 euro rispettivamente per ogni autovettura e ogni motociclo rottamato fino alla classe Euro 3;
- l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale;
- l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita.

A tali incentivi si aggiunge un altro buono mobilità, fino a un massimo di 500 euro, per tutti i comuni superiori a 50.000 abitanti, valido fino al 31 dicembre 2020 per analoghe tipologie di spesa. Si prevede, inoltre, che nei comuni oltre 50.000 abitanti le imprese e le pubbliche amministrazioni che occupano oltre 100 dipendenti siano obbligate a nominare un *mobility manager*, con cui le amministrazioni comunali possano interagire per organizzare in modo coordinato la mobilità dei dipendenti.